

**COMUNE DI ALBAGIARA**  
(Provincia di Oristano)

**VERBALE N. 28 DEL 28/12/2020**

Il Revisore dei Conti del Comune di Albaggiara (Or), Dott.ssa Cecilia Serra, nel prendere in esame la proposta al Consiglio Comunale n. 48 del 17.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione piano finanziario TARI per l’anno 2020”

- **Visto** l’art. 239 comma 1 lettera b) n.1 e 7 del TUEL, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 secondo cui il Revisore dei Conti deve esprimere parere, tra gli altri, sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria, e sull’applicazione dei tributi locali;
- **Visto** l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);
- **Visto** l’art. 1 comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- **Visto** il comma 683 dell’art. 1 Legge 147/2013 che stabilisce che entro la scadenza dei termini fissati da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, debbano essere approvate le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali, e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- **Visto** l’art. 107 comma 5 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 secondo cui *“I Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”*
- **Visto** lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dall’Unione di Comuni Alta Marmilla, soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in forma associata per conto del Comune di Albaggiara;
- **Vista** deliberazione del C.C. **n.41 in data 15/12/2020, con la quale si approvava il Piano finanziario TARI per l’anno 2020;**
- **Considerato** che l’Unione **dei Comuni ha inviato successivamente alla data di approvazione un nuovo Piano a rettifica del precedente, per cui appare necessario procedere all’approvazione del Piano come rettificato;**
- **Considerato che** l’Unione di Comuni Alta Marmilla, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in forma associata per conto del Comune di Albaggiara ha inviato la documentazione di cui all’oggetto “Servizio di raccolta differenziata informatizzata. Riparto Costi di servizio. Trasmissione Piano finanziario 2020 grezzi, predisposto dall’Unione, ai sensi della Deliberazione A.R.E.R.A. 31 ottobre 2019 443/2019/r/rif”;
- **Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;

**Preso atto:**

- Che il Piano finanziario ed i documenti ad esso allegati, saranno trasmessi all’ARERA ai fini dell’approvazione;
- Che le tariffe approvate dall’Ente avranno effetto dal 1° gennaio 2020;
- Che le tariffe garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio risultanti dal piano finanziario prodotto dall’Unione dei Comuni Alta Marmilla, nel rispetto dell’obbligo di copertura integrale del costo del servizio, sancito dall’art. 1 co. 654 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

**Premesso che**, l’attività di validazione del PEF non rientra nei compiti assegnati al Revisore del Comune in riferimento all’ordinamento;

**Rilevato che**, l'Organo di Revisione è tenuto ad esprimersi sull'atto deliberativo di adozione del PEF e di approvazione delle tariffe, ma non può essere equiparato all'attività di validazione del PEF che richiede una complessa e specifica istruttoria in alcun modo equiparabile alla tipologia di controlli che effettua l'Organo di Revisione. Esso è infatti tenuto – ai sensi dell'art. 239 del TUEL – ad esprimere un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria e bilancio di previsione (e relativi allegati), con un espresso motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti (previsioni di entrata, congruità della spesa e gli ordinari controlli);

**TUTTO CIO' PREMESSO IL REVISORE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 17.12.2020 avente ad oggetto "Approvazione piano finanziario TARI per l'anno 2020"

Escovedu, 28 dicembre 2020

Il Revisore dei Conti  
Dott.ssa Cecilia Serra